



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

Settore IV Servizio COMMERCIO
Responsabile del procedimento: BEVILACQUA PAOLO
Tel: 0444705723
Fax: 0444694888
Rif.prot. in entrata
Reg. Generale Nr. 341

Montecchio Maggiore, 09-12-2011

Oggetto:

ABROGAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA PER TALUNE TIPOLOGIE DI CENTRI ESTETICI.

IL SINDACO

VISTA la legge 4.1.1990, n. 1, avente ad oggetto: "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale veneta 27.11.1991, n. 29, parimenti avente ad oggetto: "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n. 40, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Veneta n. 440 del 23.2.2010, recante lo "Schema tipo di regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing"

VISTO il vigente regolamento comunale in materia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27.9.2004, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 75 del 28.7.2005 e n. 51 del 15.5.2006;

ATTESO che le fonti normative citate attribuiscono, tra l'altro, al Comune la potestà di determinare gli orari di apertura e chiusura e l'eventuale obbligo di chiusura domenicale e festiva degli estetisti;

VERIFICATO che attualmente vige in proposito l'ordinanza sindacale n. 102 R.G. del 30.4.2007, il cui punto 4) sancisce che "è obbligatoria la chiusura completa del negozio nell'intera giornata di domenica e dei giorni infrasettimanali festivi agli effetti civili e religiosi";

CONSIDERATO CHE:

- è in atto, a livello legislativo nazionale e regionale, anche sulla spinta di direttive promananti dall'UE, un'evoluzione verso una crescente liberalizzazione degli orari e delle aperture delle attività economiche ancora soggette a regolazione pubblica;

- le dinamiche sociali, lavorative e familiari dei nostri giorni fanno sì che, a volte, gli unici giorni in cui le persone possono trovare il tempo per dedicarsi alla cura del proprio corpo e del suo benessere, sono proprio le domeniche e/o i giorni festivi;
- nel territorio della nostra provincia è riscontrabile e palese un'oggettiva, e non giustificata, sperequazione, ad esempio, tra i centri sauna ed i centri abbronzatura che svolgono esclusivamente tale attività, in sé rientrante della disciplina dell'estetica, e che quindi sono obbligati alla chiusura domenicale e festiva, e le medesime attività che, quando sono invece collegate, come servizi complementari ed accessori, a palestre, piscine, centri sportivi e strutture simili aperti la domenica e i giorni festivi, usufruiscono, di fatto, della possibilità di operare anche in tale giorni;

SOTTOLINEATO come un ragionevole punto di equilibrio tra la tutela delle esigenze sopra descritte, e l'opportunità di non apportare innovazioni troppo radicali rispetto agli operatori del settore, può essere individuato con il prevedere, in via sperimentale, l'abolizione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva dei centri estetici, limitatamente a quelle attività, quali, ad esempio, i centri sauna, i centri abbronzatura e simili, che non richiedano un intervento manuale dell'operatore sul corpo del cliente;

DATO ATTO che, rispetto a tale proposta dell'Amministrazione Comunale, è stato richiesto con nota n. 34881 del 22.11.2011, alle tre associazioni di categoria di settore operanti nel territorio provinciale, un parere consultivo;

CHE, con nota n. 36240 del 2.12.2011 l'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza ha apprezzato nel merito le considerazioni esposte da questa Amministrazione Comunale, condividendo l'ipotesi di concedere la facoltà di apertura domenicale e festiva limitatamente a quelle attività che non richiedano un intervento manuale dell'operatore;

CHE nel medesimo parere, la predetta Associazione di categoria auspicava che sul punto venisse approvato un orientamento regionale valido per tutto il territorio veneto e annunciava di aver interessato della problematica la competente Direzione Regionale per le attività produttive;

RICORDATO che, da contatti informali intercorsi con la competente Direzione regionale, era emerso che tale materia è attribuita all'autonomia comunale, come si desume del resto dall'esame della normativa vigente;

EVIDENZIATO che, nelle more di un pur auspicato pronunciamento regionale, si ritiene opportuno e conforme al pubblico interesse, adottare comunque un provvedimento a titolo sperimentale, per sua natura sempre suscettibile di modifiche o miglioramenti;

PRECISATO che la presente iniziativa, prioritariamente assunta per potenziare i servizi alla persona a vantaggio della collettività dei consumatori, viene condivisa con altre Amministrazioni Comunali;

RITENUTA la propria competenza;

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1) è sperimentalmente abolito l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per i centri di estetica, limitatamente a quelle attività, quali ad esempio i centri sauna, i centri abbronzatura e simili, che non richiedano un intervento manuale dell'operatore sul corpo del cliente;

- 2) gli operatori dell'estetica che, pur rientrando nella fattispecie di cui al punto 1) per la tipologia del servizio offerto, desiderino comunque mantenere la chiusura domenicale e/o festiva della propri attività, possono legittimamente farlo, configurandosi l'apertura domenicale e festiva come una facoltà concessa all'operatore e non come un obbligo;
- 3) gli operatori interessati all'apertura domenicale e/o festiva avranno cura di rendere nota alla clientela tale circostanza con appositi cartelli ben visibili all'esterno;
- 4) fatta eccezione per quanto stabilito ai precedenti punti 1) 2) e 3), restano confermate ed efficaci tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 102 R.G. del 30.4.2007;
- 5) la presente ordinanza riveste carattere sperimentale; pertanto, decorso un periodo minimo di 6 mesi di applicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutarne i concreti effetti, ed, eventualmente, di confermarla, modificarla od annullarla, sempre sulla base della valutazione del preminente interesse pubblico;
- 6) il Comune si riserva altresì di modificare od annullare il presente provvedimento, qualora ciò sia reso necessario a seguito del sopravvenire di modifiche legislative, o di pronunciamenti dell'autorità regionale.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi e sarà pubblicata nel sito Internet del Comune;

La presente ordinanza acquista esecutività dalla data della sua adozione.

IL SINDACO
Milena Cecchetto

Manda a

Spettabile Comando Polizia Locale "dei Castelli" – Largo Vittorio Boschetti - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE -

Spettabile Legione Carabinieri Veneto – Stazione di Montecchio Maggiore, Via S. D'Acquisto - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE –

Spettabile Associazione Artigiani sede provinciale – Via Fermi 134 Zona Pomari- 36100 VICENZA

Spettabile C.N.A. sede provinciale – Via Zampieri 19 – 36100 VICENZA

Spettabile Casartigiani – Viale Crispi 142 – 36100 VICENZA

Spett.le U.R.P. - S E D E –

All'Albo Pretorio del Comune (per la pubblicazione) – S E D E -

Al CED comunale per l'inserimento nel sito internet comunale – S E D E-